

Bruxelles, 28 settembre 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0134 (NLE)**

**11938/15
ADD 1**

PECHE 295

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	10721/12 PECHE 203 - COM(2012) 260 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
	- Dichiarazioni

Dichiarazione della delegazione danese

La Danimarca sottolinea l'importanza del contributo dell'UE alla conservazione delle risorse e alla sostenibilità ambientale, apportato prelevando esclusivamente le risorse eccedentarie e prevenendo l'eccessivo sfruttamento degli stock nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile. A tale riguardo, la Danimarca ricorda le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, sulla dimensione esterna della politica comune della pesca e i principi generali relativi agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui al regolamento n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il regolamento di base).

Tenendo presente che il nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Guinea-Bissau fa riferimento a stock che sono importanti per le attività di pesca globali a livello locale e subregionale nelle acque della Guinea-Bissau, la Danimarca ritiene che la mancanza di valutazioni aggiornate di tali stock, in particolare dei pesci demersali e dei cefalopodi, non fornisca una base sufficiente ad appurare se vi siano risorse ittiche eccedentarie disponibili per le navi dell'UE nelle acque della Guinea-Bissau.

Riconoscendo che un accordo di partenariato nel settore della pesca con un protocollo in vigore può contribuire sostanzialmente alla capacità di gestione delle attività di pesca nelle acque della Guinea-Bissau, la Danimarca vorrebbe tuttavia poter appoggiare, tenendo conto delle circostanze speciali della Guinea-Bissau, la firma di un protocollo annuale al fine di ottenere valutazioni aggiornate degli stock entro quest'anno. Questa proposta tuttavia non ha ricevuto il sostegno della Commissione e degli altri Stati membri.

Per tali ragioni, la Danimarca vota contro le proposte sulla firma e la conclusione del nuovo protocollo e sulla ripartizione delle possibilità di pesca.

Dichiarazione della Commissione

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio) la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione che tali decisioni possano ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE.

Tuttavia, al fine di agevolare la firma e la conclusione in tempi brevi del nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica di Guinea-Bissau, nelle attuali circostanze di urgenza, in via eccezionale la Commissione non si opporrebbe a un compromesso della presidenza, in base al quale la base giuridica inizialmente proposta sarebbe modificata, a maggioranza qualificata nell'articolo 43 del TFUE (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7, del TFUE con l'applicazione della stessa procedura di approvazione per la conclusione degli accordi.